





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/2

DEL 20/02/2018

L'Estensore  
Dott. Luigi Colangelo

  
Firma
Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Luigi Colangelo

  
Firma
**DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE****SERVIZIO: BILANCIO****UFFICIO: Bilancio Preventivo e Politiche del Credito**

**OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento incarico notarile per stipula atto aggiuntivo al contratto di mutuo stipulato in data 30 dicembre 2015 Rep n. 127.064 raccolta n. 29.186, giusta deliberazione di Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 73**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 73 con cui:

1. è approvato lo schema di atto aggiuntivo al contratto di mutuo in oggetto citato sottoscritto con la CassaDDPP in data 30 dicembre 2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sul quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato il proprio nulla osta in data 08 novembre;
2. è autorizzato il Dirigente del Servizio Bilancio ad adottare gli atti necessari alla stipula e sottoscrizione dell'atto aggiuntivo del contratto di mutuo e ogni altro adempimento relativo e conseguente;

**ATTESA** l'urgenza di dover procedere ai sensi di quanto sopra indicato, considerato quanto specificato dal Servizio Edilizia Sociale con propria nota prot. n. 11027 del 16/01/2018;

**CONSIDERATO**

- che il contratto di prestito citato deve essere stipulato, nella forma di atto pubblico a rogito notarile,
- che occorre, quindi, dare avvio alla procedura di affidamento per l'acquisizione della prestazione del "servizio notarile" ritenendo applicabili e ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";

**RILEVATO:**

- che il servizio da affidare non riveste natura di incarico esterno di consulenza, studio e ricerca di cui all'articolo 7 del D.Lgs 165/2001;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

## DATO ATTO

- che alla data di adozione del presente provvedimento non è presente sul catalogo MEPA pubblicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) della Consip Spa la categoria del servizio da acquisire e che pertanto è consentito operare in deroga agli obblighi di acquisto di cui al citato Decreto legge n.95/2012;
- che, a riscontro delle note prot. RA / 306797/DPB007 del 30/11/2017 e RA/317916/DPB007 del 13/12/2017, inviate del Servizio scrivente al fine di individuare, ai sensi di legge, all'interno dell'organigramma regionale, una figura professionale con poteri di Ufficiale rogante, sono pervenute le note prot RA/0309390/17 del 4/12/2017, RA/317746 ed RA/319459 del 13/12/2017, da cui si evince l'impossibilità di ricorrere a personale interno;

## ATTESO

- che, sono stati acquisiti agli atti n. due preventivi di spesa:
  1. trasmesso dal notaio Galeota Vincenzo con mail, agli atti, del 12 febbraio 2018, da cui si evince la disponibilità a rogitare ad un costo " orientativamente quantificato in Euro 1.800,00;
  2. trasmesso dal notaio Sandra de Franchis con nota preventivo n. 389 del 14 dicembre 2017 acquisita a protocollo dell'ente n. 49808 del 20/02/2018 da cui si evince la disponibilità a rogitare ad un costo lordo onnicomprensivo di euro 1.028,53 al lordo di IVA e ritenute di legge.

## VISTO

- l'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che espressamente recita: "*...omissis... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*";
- l'articolo 32 comma 14 del medesimo decreto sopra citato ai sensi del quale, *in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;*

## DATO ATTO

- che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio in parola da parte del responsabile del procedimento;
- che il Servizio acquisirà per l'affidamento, il Codice Identificativo di Gara SmartCIG, nonché il C/C dedicato anche in via non esclusiva in conformità alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che il Servizio provvederà ad acquisire, altresì, dal prestatore del servizio, tutte le ulteriori dichiarazioni e documentazione prevista dalla normativa vigente per la legittima conclusione del contratto di che trattasi;

VISTA la vigente normativa in materia di fatturazione elettronica

## RITENUTO

- di procedere all'affidamento del "servizio di rogito" del contratto di prestito citato in narrativa mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.


VISTA la L.R. 5 febbraio 2018 - n. 7, concernente "Bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020";

DATO ATTO delle more di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018/2020, e del documento tecnico d'accompagnamento e bilancio finanziario gestionale;

## DETERMINA

- di procedere all'affidamento del servizio di rogito del contratto di prestito citato in narrativa mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del disposto di cui al citato articolo 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016;
- di precisare che:
  - ✓ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di addivenire alla stipula per atto pubblico informatico a mezzo rogito notarile di atto aggiuntivo al contratto di mutuo stipulato in data 30 dicembre 2015 Rep n. 127.064 raccolta n. 29.186, giusta deliberazione di Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 73;
  - ✓ oggetto del contratto di servizio consiste nella stipula tramite rogito notarile del contratto di prestito secondo lo schema di cui alla citata DGR 73/2018;
  - ✓ il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio dando atto che la presente determinazione terrà luogo a contratto ai sensi dell'art. 17 del DPR 2440/1923 (scrittura privata) e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 26.4.86 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - ✓ esecuzione del contratto entro la data del 22 dicembre 2017.
- di approvare le seguenti clausole contrattuali:
  - ✓ L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;
  - ✓ Le parti danno atto che al presente affidamento viene assegnato il numero di Gara SmartCIG che l'appaltante si impegna ad acquisire e che l'appaltatore provvederà ad indicare apposito conto corrente bancario (o postale) dedicato;
- di affidare tenuto conto di quanto motivato, la prestazione del servizio de quo allo Studio Notarile De Franchis, Dott.ssa Franca De Franchis, notaio in Roma, Cod Fisc DFRSDR71M68H501N – P.Iva 13852371007 con studio notarile in Roma Via Barberini , n. 50, al costo onnicomprensivo di Euro 1.028,53 al lordo di Iva e ritenute di legge;
- di impegnare, in favore del prestatore del servizio affidatario, l'importo di Euro 1.028,53, sul capitolo di spesa 11459 denominato "*spese per contrazione mutui e prestiti, spese per attribuzione e aggiornamento rating e per atti di concessione di garanzie fidejussori con imputazione nell'annualità 2017* atteso che il contratto di rogito deve essere stipulato entro
- di definire il contratto con il notaio affidatario, ricorrendone i presupposti normativi di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio dando atto che la presente determinazione terrà luogo a contratto ai sensi dell'art. 17 del DPR 2440/1923 (scrittura privata) e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 26.4.86 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di allegare lo schema di Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con la D.G.R. n. 703 del 27 agosto 2015 , da sottoporre alla firma dell'affidatario e del Dirigente del Servizio, che costituirà parte integrante del contratto di cui trattasi;
- di assolvere agli obblighi di cui all'art.29 del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i. recante: "*Principi in materia di trasparenza*" mediante pubblicazione del presente atto sul sito web - sezione "Amministrazione trasparente" - con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Il Dirigente del Servizio Bilancio  
Dott. Ebron D'Aristotile



---

## **PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

### **ART.1**

#### **Finalità**

1. Il presente patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

### **ART.2**

#### **Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante**

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura:
  - a) Dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
  - b) Dichiara di non aver influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
  - c) Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.2 e successivi della L.287/1990. Dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
  - d) Si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", della Regione Abruzzo, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.

- e) Si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente "Patto di Integrità" e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
  - f) Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto.
  - g) Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

### **ART.3**

#### ***Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice***

1. L'Amministrazione aggiudicatrice:
- a) Si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo nonché le misure di prevenzione inserite nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente.
  - b) Si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.
  - c) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.
  - d) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto.
  - e) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.
  - f) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.
  - g) Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
  - h) Si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013.
  - i) Si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
    - 1. Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

2. Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
  3. Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
  4. Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
  5. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **ART.4**

##### ***Violazione del Patto di Integrità***

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti condizioni:
  - a) L'esclusione dalla procedura di affidamento
  - b) La risoluzione di diritto del contratto
  - c) Escussione dei depositi cauzionali
  - d) Interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi a 3 anni
  - e) Segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità
2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. n.104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al citato art.2, comma 1, lettere a), b) e c), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c).
6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.

#### **ART.5**

##### ***Efficacia del Patto di Integrità***

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Abruzzo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'OPERATORE ECONOMICO

L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art.2 e nell'art.4 del presente atto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'OPERATORE ECONOMICO